

**PREFETTURA DI PAVIA - Nota 6 giugno 1996, n. 3906: Famiglia anagrafica.**

Con riferimento alla nota sopraindicata, relativa all'oggetto, si fa presente che, in considerazione delle dimensioni assunte dal fenomeno delle richieste di scissione, più o meno fittizie, delle famiglie in senso anagrafico, il Ministero dell'Interno ha sempre espresso il parere che il fenomeno debba, per quanto possibile, essere arginato.

Certo non può non rilevarsi l'oggettiva difficoltà di accertamento delle dichiarazioni rese dagli interessati riguardo alla mancanza di «vincoli» di natura affettiva.

Si rammenta però quanto precisato con circolare n. 2125 dell'8 aprile 1995, che ad ogni buon fine si allega in copia, e cioè che la V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza di cui pure si unisce copia, ha riaffermato la valenza ai soli effetti anagrafici, e non fiscali, della definizione della famiglia contenuta nell'art. 4 del regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Il giudicato evidenzia infatti che ai fini fiscali deve essere preso in considerazione il concetto di «nucleo familiare», cioè quello composto da genitori e figli, affermato dall'ordinamento giuridico, a partire dalla Costituzione, essendo la definizione della famiglia contenuta nel regolamento anagrafico, solo finalizzata alla «raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza» (art. 1 del citato D.P.R. n. 223).

**MINISTERO DELL'INTERNO - Nota 18 giugno 1996, n. 09601555/  
15100-376: Accordo di Londra del 19 giugno 1951.**

Si fa riferimento alle note in data 14 febbraio e 4 giugno c.a., con le quali codesta Ambasciata rappresenta le difficoltà in cui vengono a trovarsi i componenti dell'elemento civile della NATO, presenti in Italia, che in base all'accordo di Londra del 19 giugno 1951 ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, non possono assumere la residenza e quindi chiedere l'iscrizione anagrafica.

In sostanza, il problema si pone allorquando la loro presenza venga accertata d'ufficio dagli ufficiali d'anagrafe, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1988, n. 223.

Ciò premesso, si rileva che, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della citata convenzione di Londra, lo *status* di elemento civile esclude la residenza abituale nello Stato sul cui territorio è in servizio la forza.